

STATUTO

**SOCIETA' PER LA
PROMOZIONE DEI MERCATI
MOBILIARI SUD-EST S.P.A. IN
SIGLA "PROMEM SUD-EST
S.P.A."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARI BA VIA EMANULE MOLA 19

Numero REA: BA - 333992

Codice fiscale: 04771610724

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-05-2014 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

Art. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per Azioni denominata "**Società per la Promozione dei Mercati Mobiliari Sud-Est S.p.A.**" in sigla "**PROMEM SUD-EST S.p.A.**".

Art. 2

SEDE

La Società ha sede in Bari alla Via Emanuele Mola n. 19. Su proposta del Consiglio di Amministrazione e con delibera assembleare, possono essere istituite, modificate o soppresse dipendenze in Puglia, Basilicata e Calabria e, se del caso, anche in altre regioni Italiane ed all'Estero. Per i rapporti della Società il domicilio dei soci si intende eletto, ad ogni effetto di legge, all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

Art. 3

DURATA

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 4

OGGETTO

Nell'ambito della zona di riferimento della attività sociale costituita dalle Regioni di Puglia, Calabria e Basilicata, la Società ha per oggetto la promozione dei mercati mobiliari regolamentati italiani ed esteri (di seguito "mercati"), attraverso la diffusione di informazioni concernenti i "mercati" stessi e le Società ivi ammesse alla quotazione, l'individuazione di Società potenzialmente in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'ammissione alla quotazione e la prestazione di servizi, per intermediari, imprese ed operatori economici, in materie direttamente ed indirettamente attinenti i "mercati", nonché l'esercizio di ogni altra attività connessa ed accessoria.

Per il conseguimento del sopra indicato oggetto sociale, con riferimento alla propria competenza territoriale, la Società esercita, tra l'altro, le funzioni previste da regolamenti, convenzioni ed accordi stipulati sulla base di apposite delibere del Consiglio di Amministrazione con le Società di gestione dei "mercati", e con altre società ed organismi nazionali ed internazionali.

La Società presta, inoltre, a Società emittenti, intermedie ed operatori economici, dietro corrispettivo, servizi di assistenza e consulenza per agevolare l'accesso e la permanenza nei mercati, servizi per la crescita e la capitalizzazione aziendale, oltre a servizi di addestramento e formazione in materia di "mercati" e finanza d'impresa.

Al fine di favorire il processo di capitalizzazione delle imprese e l'accesso agli strumenti finanziari innovativi, la

Società cura ricerche, indagini ed altre iniziative, per conto proprio o di terzi committenti, stringe accordi commerciali con aziende italiane ed estere, per assicurare servizi di comunicazione al mercato, per migliorare la visibilità nazionale ed internazionale dell'ambiente finanziario delle imprese attraverso la diffusione, anche via Internet, delle informazioni sugli strumenti finanziari e sulle tecniche di finanziamento delle imprese.

Al fine di realizzare compiutamente i compiti e le attribuzioni, la Società potrà compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, di ricerca e studio, con eccezione delle attività sottoposte a riserve di legge

Art. 5

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 135.026,00 (centotrentacinquemilaventisei/00) suddiviso in azioni.

Le azioni vengono emesse senza indicazione de valore nominale, per cui le disposizioni di legge e del presente statuto che ad esso si riferiscono, si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna.

Qualora un azionista intenda cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni, deve darne preventiva comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. al Presidente del Consiglio di Amministrazione con l'indicazione del prezzo di vendita e del nome dell'acquirente proposto, nell'ambito dei soggetti che possono diventare soci ai sensi dell'Art. 6 del presente statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della lettera raccomandata a.r., deve darne a sua volta comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. agli altri soci, i quali potranno esercitare nel termine di quindici giorni dal ricevimento il diritto di prelazione a parità di condizioni.

In ogni caso, trascorsi cinquanta giorni dall'invio della lettera raccomandata a.r. al Consiglio di Amministrazione, e senza che da parte dei soci sia stato esercitato il diritto di prelazione, l'azionista è libero di cedere le proprie azioni all'acquirente proposto previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione che verifica l'ammissibilità del terzo, se compreso tra le categorie di soggetti che possono diventare soci ai sensi dell'Art. 6 del presente statuto.

Art. 6

SOCI

Possono essere azionisti della società:

le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura aventi competenza nell'ambito delle Regioni di Puglia, Calabria e Basilicata;

gli intermediari autorizzati alla negoziazione nei "mercati"

e le loro associazioni di categoria presenti nelle Regioni di Puglia, Calabria e Basilicata;
le associazioni di categoria imprenditoriali e di altre attività economiche aventi competenza presenti nelle Regioni di Puglia, Calabria e Basilicata;
le società finanziarie regionali e gli Enti pubblici di sviluppo economico territoriali presenti nelle Regioni di Puglia, Calabria e Basilicata;
gli intermediari finanziari di cui all'Art. 107 Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
gli ordini professionali ove consentito dai rispettivi ordinamenti;
le società di consulenza o di servizi operanti in Italia e all'estero nello stesso campo o in campi affini alla società.

Art. 7

ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le deliberazioni assunte obbligano anche i soci assenti, astenuti o dissenzienti nei limiti della legge e del presente statuto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede legale o altrove, purché in Italia, in via ordinaria almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea Ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria sia in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge, nonché quando ne venga fatta richiesta da tanti soci che siano possessori di almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La convocazione avviene mediante avviso, da inviare per lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Art. 8

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

in prima convocazione con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale avente diritto di voto;

in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale con diritto di voto, rappresentata.

Le deliberazioni sono prese in ogni caso a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 9

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita e delibera:

in prima convocazione con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino i due terzi del capitale sociale;

in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Sono fatte salve le particolari maggioranze nei casi previsti dalla legge.

Art. 10

INTERVENTO E MAGGIORANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci che abbiano depositato, presso la sede legale o presso banche appositamente delegate che siano indicate nell'avviso di convocazione, i titoli azionari dai quali risulti la loro legittimazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni azionista può farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea la direzione dei lavori assembleari, compresa la determinazione del sistema di votazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona che verrà indicata dall'Assemblea stessa.

Il Segretario è nominato dall'assemblea su designazione del Presidente il quale, ove lo ritenga, potrà nominare due scrutatori scegliendoli tra gli Azionisti o loro rappresentanti.

Nei casi di legge, o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto in forma pubblica da un Notaio scelto dallo stesso Presidente; in questo caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Art. 11

AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato di un numero di componenti variabile da nove a quindici secondo la determinazione fatta dall'Assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.

Qualora venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende dimissionario e si deve convocare al più presto l'Assemblea.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità determinati dal Regolamento emanato dal Ministero del Tesoro ai sensi dell'Art. 46 del Decreto 415/96 per i soggetti che svolgono funzioni di Amministrazione, direzione e controllo nelle Società di gestione o in mancanza previsti dall'Art. 58, u.c., del medesimo Decreto.

Sull'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità delibera il Consiglio di Amministrazione stesso.

Art. 12

CARICHE SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, nomina tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente.

Può altresì nominare uno o più Amministratori Delegati con espressa indicazione nella delibera dei compiti e delle attribuzioni gestorie delegati.

Il Consiglio di Amministrazione può designare un segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

Art. 13

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, almeno una volta ogni tre mesi, anche in videoconferenza, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci ovvero quando questi lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre amministratori o di due Sindaci Effettivi o di un Amministratore Delegato.

La convocazione avviene con comunicazione scritta, trasmessa anche a mezzo fax, telegramma, o e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza per i quali sono ammessi termini più ristretti, purché, comunque, la comunicazione venga trasmessa almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella fissata dalla riunione.

Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare, l'ora, il giorno, il mese e l'anno della riunione ed il luogo ove sarà tenuta la riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 14

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza, anche in videoconferenza, della metà degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le delibere adottate dovranno constare da processo verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.

Art. 15

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione della Società con facoltà di compiere tutti gli atti, tranne quelli riservati per legge alla competenza dell'Assemblea.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione: delibera in ordine ai regolamenti, accordi e convenzioni stipulati con le Società di gestione dei "mercati"; esprime se richiesto dai regolamenti, convenzioni ed accordi con le Società di gestione dei "mercati", il parere sull'ammissione, sospensione e revoca dei titoli ammessi per suo tramite a negoziazione nei mercati, relativi alle Società con sede nella circoscrizione territoriale di competenza; esercita i compiti e le funzioni riservate al consiglio nell'ambito dei regolamenti, accordi e convenzioni disciplinanti i "mercati".

Art. 16

RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati relativamente agli atti delegati.

Il Legale Rappresentante della Società può conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati affari.

Art. 17

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è formato di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, nominati dall'assemblea a norma di legge. Essi restano in carica per tre esercizi.

L'Assemblea che nomina i Sindaci nomina tra di essi il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso del Presidente e dei Sindaci Effettivi.

Atteso che la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 18

BILANCIO E UTILI

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il progetto di bilancio di esercizio e gli allegati sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto disposto dagli Artt. 2423 e ss. cod. civ..

Sugli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio verranno dedotte le percentuali destinate alla riserva legale e ad eventuali riserve statutarie e facoltative.

L'Assemblea ha la facoltà di distribuire quanto residua nella forma di dividendo oppure di incrementare ulteriormente le riserve.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono stati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Art. 19

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

Verificandosi una causa di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

Art. 20

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge e regolamentari.

Registrato a Bari il 12 maggio 2014 al n. 12249/1T

